

F.I.P.D.RAI

FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI

FONDO PENSIONE PREESISTENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1436

Istituito in Italia



Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma



06/36865799

06/45446180



direzionefipdrai@italianwelfare.com

fipdrai@postacertificata.rai.it



www.fipdrai.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/03/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

F.I.P.D.RAI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 29/03/2022)

Fonte istitutiva:

F.I.P.D.RAI è stato istituito in attuazione dell'accordo aziendale del 6 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni tra la RAI e l'Associazione Dirigenti Gruppo RAI (A.D.RAI), costituendo il Fondo di riferimento della RAI e delle società dalla stessa controllate ex art. 2359 cod. civ., che applichino il contratto collettivo di lavoro della RAI e gli accordi sulla previdenza complementare.

F.I.P.D.RAI ha assunto forma di associazione riconosciuta ed opera in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

Destinatari:

Ferme restando le iscrizioni al Fondo già in essere alla data del 28 aprile 1993 relative ai dirigenti assunti a tempo indeterminato (di seguito "vecchi iscritti"), possono iscriversi volontariamente al Fondo, previa esplicita domanda:

- i dirigenti assunti o promossi dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124, che trasferiscano al Fondo la propria posizione pensionistica complementare maturata presso una forma pensionistica complementare preesistente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla quale risultino iscritti antecedentemente al 29 aprile 1993. Ai predetti dirigenti è riconosciuta la qualifica di vecchio iscritto;
- i dirigenti assunti o promossi dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124;
- dal 1° gennaio 2007, i dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- i dirigenti che aderiscono con conferimento tacito del TFR.

Destinatari del Fondo possono essere altresì i soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, dei dirigenti iscritti al Fondo.

Mantengono l'iscrizione al Fondo:

- i dirigenti che, venuti meno i requisiti di partecipazione al Fondo, optano per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. e), dello Statuto;
- su esplicita richiesta, i dirigenti che, venuti meno i requisiti di partecipazione al Fondo, si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 8, comma 9, dello Statuto.

L'iscrizione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, con cadenza almeno annuale.

Dirigenti delle Società del Gruppo Rai

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	50 - 100%	2%	11%	I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	0 - 50% ⁽²⁾	2%	11%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento. La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Fondo del modulo.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

La misura di contribuzione, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Per quanto concerne la misura della contribuzione in favore della posizione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, la stessa viene liberamente fissata. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante versamenti diretti a mezzo bonifico (trasmettendo al Fondo apposita comunicazione).



Puoi trovare maggiori informazioni sulle modalità di contribuzione al Fondo in favore dei familiari fiscalmente a carico consultando il **'Regolamento fiscalmente a carico'** reso disponibile nell'**area pubblica** del sito web (www.fipdrai.it) nella sezione "Documentazione-Normativa".



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di F.I.P.D.RAI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II **'Le informazioni integrative'**).

pagina bianca